
" Approvazione del disegno di legge
regionale " Disposizione transitorie
per i servizi sanitari e amministra-
tivi delle UU.SS.LL. "".

Consiglio Regionale della Puglia

3ª Commissione Consiliare Permanente

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

DECISIONE N. 23 DEL 19.7.89

1. La III Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 19/7/89
i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale
rispettivamente Il 22/7/87 Prot. n. 5013/361 "Disposizioni
transitorie per i servizi sanitari e amministrativi delle
UU.SS.LL."

2. Dopo ampia discussione, la III Commissione decide di esprimere parere
FAVOREVOLE A MAGGIORANZA
sugli atti di cui al punto 1., nel testo di cui all'allegato che co-
stituisce parte integrante della presente decisione _____

3. La III Commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:
che gli ultimi due articoli (5 e 6) saranno discussi ed esaminati
in sede di lavori consiliare

4. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Com-
missari:
FAVOREVOLE: Di Gioia, Ciannaema, Bianco, Tedesco Armenise//.
CONTRARI: _____
ASTENUTI: Godelli, Occhiofino, Strazzeri. (assente M.SI.)

5. La III Commissione ha designato quale relatore in Aula il Commissario:
DI Gioia Lillino

Consiglio Regionale della Puglia
3^a Commissione Consiliare Permanente

Signor Presidente Colleghi Consiglieri,

L'art.40 della L.r. 26 maggio 1980,n.51 modificato ed integrato dall'articolo 17 della Legge Regionale 27 maggio 1982,n.23 disegna l'assetto organizzatorio delle UU.SS.LL.,prevedendo cinque servizi sanitari e cinque servizi amministrativi,cui possono essere aggiunti ove già esistenti ovvero autorizzati dalla Giunta regionale - "Servizi autonomi di igiene e sicurezza del lavoro,"servizi per la gestione tecnica,settore legale autonomo,altro servizio."Ed ancora sono aggiunti un servizio sanitario ed un servizio amministrativo per i presidi ospedalieri classificati multizonali.

Il successivo articolo 41,in relazione alle dimensioni delle UU.SS.LL. prevede la possibilità organicamente affidata al piano sanitario regionale e,nelle more,alla giunta regionale di unificare in "raggruppamenti omogenei" i servizi sanitari ed amministrativi previsti dal citato articolo 40.

Il quarto comma del più volte citato articolo 40 stabilisce che a ciascun servizio sanitario ed amministrativo è proposto un dirigente in possesso di titoli di studio specifici.

L'assetto organizzativo dei servizi sanitari ed amministrativi delle unità sanitarie locali non ha però trovato,sino ad ora,una organica definizione,poichè nelle piante organiche provvisorie delle UU.SS.LL. non sono stati istituiti relativi posti di dirigenti sanitari,veterinari,farmacisti responsabili di servizio ed i posti di direttori amministrativi capi servizi responsabili di servizi.

L'assolvimento delle funzioni di responsabili dei servizi sanitari ed amministrativi è stato sinora garantito mediante il conferimento di incarichi al personale di posizione funzionale apicale,in mancanza, a quello di posizione funzionale subapicale in servizio presso le Unità sanitarie locali.

Consiglio Regionale della Puglia
3^a Commissione Consiliare Permanente

- 2 -

La realtà funzionale delle Unità sanitarie Locali è peraltro tale da rendere necessario, ancorchè nelle more dell'approvazione del piano sanitario regionale, definire gli assetti organizzativi dei servizi stabiliti dall'art.40 della Legge regionale 51/80 nelle unità sanitarie locali di ridotte dimensioni.

La possibilità di raggiungere un assetto organizzativo e funzionale dei servizi è ora agevolata dalla responsabilità di adeguati strumenti procedurali offerti dalla legge regionale 9 aprile 1986 n.9, concernente le procedure concorsuali per il personale delle UU.SS.LL. e la disciplina dei servizi istituiti riguardanti le piante organiche, la sistemazione del personale in soprannumero, l'inquadramento, dei medici condotti e dei veterinari, nelle posizioni funzionali di dirigenti responsabili di servizio. L'utilizzo progressivo di tali strumenti è idoneo a consentire la copertura di numerosi posti di dirigenti dei servizi sanitari ed amministrativi, per quindi pervenire, per i posti vacanti residui, al bando dei pubblici concorsi.

Il disegno di legge che si sottopone all'approvazione intende:

- a) procedere all'unificazione di servizi sanitari ed amministrativi nelle UU.SS.LL. di dimensione ridotte cioè USL con posizione inferiore a 50 mila abitanti.
- b) istituire nelle piante organiche delle UU.SS.LL. i posti di dirigente responsabile di servizio dei servizi sanitari e dei servizi amministrativi;
- c) apportare le conseguenti modifiche alle piante organiche delle UU.SS.LL.;
- d) definire la competenza del servizio amministrativo "affari generali" in ordine alla rilevazione dei dati e dei flussi informativi ed all'aggiornamento ed alla formazione del personale;
- e) prescrivere, attraverso l'utilizzazione degli istituti normativi di cui al D.P.R. 20 dicembre 1979, N.761 ed alla legge regionale 9 aprile 1986, n.9, le modalità di incardinamento nei posti dei dipenden-

Consiglio Regionale della Puglia
3^a Commissione Consiliare Permanente

- 3 -

ti di posizione funzionale apicale in servizio già titolari di posti presso gli Enti, presidi, istituti e gestioni sanitarie confluiti nel servizio sanitario nazionale, e la copertura dei posti vacanti mediante le previste procedure concorsuali.

La terza commissione ha approvato a maggioranza il D.D.L. che si sottopone alla approvazione di questo Onorevole Consesso.

Di Gioia Lillino

5

Articolo 1 - Modalità per il raggruppamento di funzioni omogenee.

1. Il raggruppamento di funzioni omogenee, di cui all' articolo 41 della legge regionale 26 maggio 1980, n.51, modificata ed integrata dalla legge regionale 27 maggio 1982, n.23, è effettuato con le modalità di cui al presente articolo, in attesa dell' approvazione del piano sanitario regionale.

2. Nelle unità sanitarie locali con popolazione inferiore a 50 mila abitanti, che gestiscono uno o più presidi ospedalieri, i servizi sanitari, previsti dalle lettere a) e b) del punto 1 del primo comma dell' articolo 40 della legge regionale 26 maggio 1980, n.51, sono unificati nel seguente servizio: "igiene pubblica, prevenzione sul territorio, educazione sanitaria, medicina legale, igiene e sicurezza del lavoro, assistenza sanitaria di base, nonché organizzazione e gestione tecnico sanitaria dei relativi presidi,,.

3. Nelle unità sanitarie locali con popolazione inferiore a 50 mila abitanti, che non gestiscono presidi ospedalieri:

a) i servizi sanitari, previsti dalle lettere a), b) e c) del punto 1 del primo comma dell' articolo 40 della legge regionale 26 maggio 1980, n.51, sono unificati nel seguente servizio:

"igiene pubblica, prevenzione sul territorio, educazione sanitaria, medicina legale, igiene e sicurezza del lavoro, assistenza sanitaria di base, nonché organizzazione e gestione tecnico sanitaria dei relativi presidi e dei presidi polispecialistici,,;

b) i servizi amministrativi, previsti dalle lettere a), b) e e) del punto 2 del primo comma dell' articolo 40 della legge regionale 26 maggio 1980, n.51, sono unificati nel seguente servizio: "affari generali, amministrazione del personale - organizzazione e metodi, gestione delle convenzioni,,.

Articolo 2 - Istituzione in organico di posti di dirigenti

1. Nelle piante organiche di ciascuna unità sanitaria locale, in relazione all' articolo 40 della legge regionale 26 maggio 1980, n.51, modificato ed integrato dall' articolo 17 della legge regionale 27 maggio 1982, n.23, e tenuto conto dei raggruppamenti di cui al precedente articolo, sono istituiti i seguenti posti:

- numero 1 posto di dirigente sanitario responsabile di servizio per ciascuno dei servizi sanitari di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1 del primo comma dell' articolo 40 della legge regionale 26 maggio 1980, n.51;

- numero 1 posto di veterinario dirigente responsabile di servizio per il servizio di cui alla lettera d) del punto 1 del primo comma dell' articolo 40 della legge regionale 26 maggio 1980, n.51;

- numero 1 posto di farmacista dirigente responsabile di servizio per il servizio di cui alla lettera e) del punto 1 del primo comma dell' articolo 40 della legge regionale 26 maggio 1980, n.51;

- numero 1 posto di direttore amministrativo capo servizio responsabile di servizio per ciascuno dei servizi amministrativi di cui alle lettere a), b), c), d) e e) del punto 2 del primo comma dell' articolo 40 della legge regionale 26 maggio 1980, n.51.

2. I comitati di gestione delle unità sanitarie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con atto deliberativo, modificheranno le piante organiche in relazione a quanto previsto dalla presente legge.

7

Articolo 3 - Integrazione con ~~primo~~ punto due articolo 40
legge regionale n.51/1980

I compiti amministrativi inerenti l'organizzazione ed il coordinamento della rilevazione dei dati e dei flussi informativi e l'aggiornamento e la formazione del personale, comprese le scuole istituite e funzionanti nell'ambito della unità sanitaria locale, rientrano nella competenza del servizio amministrativo "affari generali".

Articolo 4 - Modalità per la copertura dei posti di dirigenti di servizio

1. I posti istituiti ai sensi della presente legge, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della stessa, sono assegnati, ai sensi dell' articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n.761, ai dipendenti di posizione funzionale apicale, che, all' atto della approvazione delle piante organiche provvisorie di cui alla legge 26 gennaio 1982, n.12, erano titolari dei corrispondenti posti presso gli enti, istituti e gestioni sanitarie confluiti nella unità sanitaria locale.

2. I posti di veterinario dirigente e di dirigente dei servizi di assistenza sanitaria di base, istituiti ai sensi della presente legge, sono conferiti con le modalità previste dagli articoli 25 e 26 della legge regionale 9 aprile 1986, n.9.

3. I posti che risulteranno vacanti a seguito delle operazioni di inquadramento di cui ai precedenti commi sono ricoperti mediante pubblici concorsi ovvero per trasferimento, ai sensi dell' articolo 31 della legge regionale 9 aprile 1986, n.9, e dell' articolo 10 della legge 20 maggio 1985, n.207.

4. Sono soppressi nelle piante organiche provvisorie delle unità sanitarie locali i posti lasciati vacanti dal personale del ruolo amministrativo inquadrato ai sensi del primo comma ~~del presente articolo.~~

ART. 5

Integrazione degli artt.23 e 24 della L.r. n.9. del 9.4.1986

Le disposizioni di cui agli artt. 23 e 24 della l.r. 9 aprile 1988 n.9 si applicano anche alle sezioni di specialità ed ai servizi speciali di diagnosi e cura di cui, rispettivamente, agli articoli 9 e 12 del D.P.R. 27 maggio 1969 n.128, con la trasformazione del 50% dei posti di assistente in aiuto e, in caso di un solo posto, del posto stesso.

ART. 6

Modifiche ed integrazioni delle piante organiche delle UU.SS.LL.

Fino alla determinazione delle piante organiche definitive di cui all'art.6 del D.P.R. 20 dicembre 1979 n.761 ed all'applicazione degli standards di personale ospedaliero di cui al D.M. Sanità 14 settembre 1988, la Giunta Regionale, previo parere della competente Commissione Consiliare, autorizza la trasformazione di posti esistenti nelle piante organiche delle unità sanitarie locali in altri posti necessari per il funzionamento dei servizi sanitari e amministrativi dipendenti.

Per i servizi rientranti nel campo di applicazione della legge 8 aprile 1989 n.109 le autorizzazioni previste dal precedente comma devono essere conformi agli standards previsti dal D.M. Sanità 14 settembre 1988.

Ai fini di cui al primo comma del presente articolo sono fatti salvi i pareri espressi dalla competente Commissione Consiliare ai sensi dell'art.1, primo comma, della l.r. 7.2.1974 n.13-

Le disposizioni della l.r. 7 febbraio 1974 n.13 si applicano si no all'entrata in vigore della legge di approvazione del piano sanitario regionale.